

REGOLAMENTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DELL'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento è diretto a dare attuazione presso l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", di seguito più brevemente "AAS 5", al d.lgs. n. 196/2003 "Codice sul trattamento dati personali", di seguito più brevemente "Codice Privacy".

Art. 2

Dati Personali, Dati sensibili, Dati giudiziari

1. Sono "dati personali" le informazioni relative a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
2. Sono "dati sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
3. Sono "dati giudiziari" i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Art. 3

Trattamento di dati personali

1. E' "trattamento di dati personali" qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati dall'AAS 5 anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte dell'AAS 5 è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Il trattamento da parte dell'AAS 5 riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, c. 2, del Codice Privacy, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

4. Il trattamento dei dati sensibili da parte dell'AAS 5 è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

5. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura della Regione Friuli Venezia Giulia con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154 c. 1, lett. g), anche su schemi tipo.

6. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge l'AAS 5 può richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

Art. 4

Titolare del trattamento

1. E' "titolare del trattamento" l'AAS 5 in persona del Direttore Generale pro tempore.

2. Il titolare:

- a) adotta, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- b) designa i responsabili del trattamento, specificando analiticamente per iscritto i compiti affidati, impartendo istruzioni agli stessi e vigilando sulla puntuale osservanza da parte degli stessi delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e delle proprie istruzioni;
- c) notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda i dati personali indicati nell'art. 37 del Codice Privacy;
- d) effettua le comunicazioni al Garante dei dati personali indicati nell'art. 39 del Codice Privacy;
- e) effettua le richieste di autorizzazione al trattamento di dati personali indicate nell'art. 41 del Codice Privacy.

Art. 5

Responsabili del trattamento

1. E' "Responsabile del trattamento" la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali.

2. Sono Responsabili del trattamento presso l'AAS 5:

- a) i Direttori delle Strutture Complesse e i Responsabili delle Strutture Semplici;

- b) la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo, che effettua trattamenti di dati personali per conto dell'AAS 5 in base a contratti, convenzioni o altro titolo; tali soggetti sono "Responsabili esterni del trattamento".

3. La designazione dei Responsabili del trattamento è effettuata:

- a) per quanto riguarda i Direttori delle Strutture Complesse e i Responsabili delle Strutture Semplici, in occasione del conferimento dell'incarico con atto scritto del Titolare, con indicazione analitica dei compiti affidati e delle istruzioni; i Direttori/Responsabili non designati Responsabili del trattamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento verranno designati con atto scritto del Titolare;
- b) per quanto riguarda i Responsabili esterni del trattamento, con atto scritto del Titolare in occasione della costituzione del rapporto con indicazione analitica dei compiti affidati e delle istruzioni; i soggetti non designati Responsabili esterni del trattamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento verranno designati con atto scritto del Titolare.

4. Il Responsabile del trattamento:

- a) attua nell'ambito della propria Struttura/Organizzazione le decisioni del Titolare in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- b) impartisce istruzioni agli incaricati del trattamento sulle operazioni di trattamento.

Art. 6

Incaricati del trattamento

1. Sono "incaricati del trattamento" le persone fisiche autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile.

2. L'incaricato deve attenersi alle istruzioni impartite per le operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile.

3. La designazione degli incaricati è effettuata:

- a) in caso di incaricati inseriti nell'organizzazione delle strutture aziendali:
 - 1. in occasione dell'instaurazione del rapporto giuridico con l'incaricato, con atto scritto del Direttore/Responsabile aziendale competente all'instaurazione del rapporto giuridico; l'atto individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito con riferimento al Dipartimento/Struttura di prima assegnazione ed indica le istruzioni impartite per le operazioni di trattamento; gli incaricati del trattamento eventualmente non designati alla data di entrata in vigore del presente regolamento verranno designati con atto scritto del Direttore/Responsabile aziendale competente all'instaurazione del rapporto giuridico;
 - 2. in occasione dell'eventuale successiva assegnazione dell'incaricato ad altro Dipartimento/Struttura aziendale, con atto scritto del Direttore/Responsabile aziendale competente all'assegnazione; l'atto individua puntualmente l'ambito del

trattamento consentito con riferimento al Dipartimento/Struttura di assegnazione ed indica le istruzioni impartite per le operazioni di trattamento;

- b) in caso di incaricati lavoratori autonomi, con atto scritto del Direttore/Responsabile aziendale competente in occasione dell'instaurazione del rapporto giuridico con l'incaricato; l'atto individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito ed indica le istruzioni impartite per le operazioni di trattamento; i lavoratori autonomi eventualmente non designati incaricati alla data di entrata in vigore del presente regolamento verranno designati con atto scritto del Direttore/Responsabile aziendale competente all'instaurazione del rapporto giuridico;
- c) nel caso di Responsabile esterno del trattamento, nella modalità individuata dal Responsabile; il Responsabile impartisce agli incaricati le istruzioni per le operazioni di trattamento.

Art. 7

Amministratori di sistema

1. Ai sensi del Provvedimento a carattere generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27/11/2008, come modificato dal Provvedimento del 25/6/2009, sono Amministratori di Sistema dell'AAS 5 coloro che, a qualunque titolo (dipendenti dell'AAS 5, dipendenti dell'INSIEL s.p.a., dipendenti di Ditte appaltatrici..) ricoprono i ruoli sotto indicati relativamente a sistemi informatici dell'AAS 5 ove tali funzioni siano esercitate in un contesto che renda ad essi tecnicamente possibile l'accesso, anche fortuito, a dati personali ed esclusi i trattamenti effettuati a fini amministrativo-contabili; non rientrano nella definizione quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (ad es., per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzionamenti) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software:

- **System Administrator:** il ruolo contempla lo svolgimento di attività di amministrazione (installazione, configurazione, risoluzione malfunzionamenti, salvataggi, protezioni, ecc..) su sistemi operativi e software di base e d'ambiente;
- **Network Administrator:** il ruolo contempla lo svolgimento di attività di amministrazione (installazione, configurazione, risoluzione malfunzionamenti, ecc...) sulle componenti di una rete telematica (cablaggi, apparati di rete di varia natura);
- **Database Administrator:** il ruolo contempla lo svolgimento di attività di amministrazione (installazione, configurazione, risoluzione malfunzionamenti, ecc...) sui sistemi di gestione di basi di dati;
- **Software Administrator:** il ruolo contempla lo svolgimento di attività di amministrazione (configurazione, manutenzione, attribuzione di privilegi, ecc...) specifiche nel contesto di un'applicazione adibita al trattamento dei dati personali e/o sensibili.

2. La designazione degli amministratori di sistema è individuale e deve indicare l'indicazione dei rispettivi ambiti di operatività. La designazione è effettuata dal Direttore della S.C. Ingegneria Biomedicale e Sistema Informatico e, in caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in *outsourcing*, dal Responsabile esterno.

3. Gli estremi identificativi degli amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, sono riportati in un elenco agli atti del Direttore della S.C. Ingegneria Biomedicale e Sistema Informatico, da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante.
4. Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, l'identità degli amministratori di sistema è comunicata tramite istanza scritta del lavoratore. Di ciò è data indicazione nell'informativa ai lavoratori ex art. 13 del Codice della Privacy.
5. Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in *outsourcing*, presso il Responsabile esterno sono conservati gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.
6. Il Direttore della S.C. Ingegneria Biomedicale e Sistema Informatico e, in caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in *outsourcing*, il Responsabile esterno devono adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (*access log*) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi.
7. Gli obblighi di cui ai precedenti commi 2, 5, 6 sono indicati nella designazione a Responsabili del trattamento del Direttore della S.C. Ingegneria Biomedicale e Sistema Informatico e del Responsabile esterno. Ove la designazione sia già stata effettuata, ne costituiscono integrazione da comunicare ai Responsabili del trattamento.
8. Il Direttore della S.C. Ingegneria Biomedicale e Sistema Informatico verifica l'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 2, 5, 6, 7 da parte del Responsabile esterno.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia ai Provvedimenti del Garante indicati al c. 1 e loro successive modifiche e integrazioni.

Art. 8

Referente aziendale privacy

1. Il Referente aziendale privacy è nominato dal Direttore Generale tra i dirigenti amministrativi a tempo indeterminato.
2. Il Referente aziendale privacy:
 - propone il regolamento aziendale privacy e le eventuali modifiche;
 - propone il piano aziendale privacy e le eventuali modifiche (v. art. 9);
 - sovrintende l'attuazione del piano aziendale privacy;
 - istruisce gli atti in materia di privacy di competenza del Titolare, salve le misure di sicurezza relative a trattamenti con strumenti elettronici (v. art. 20);
 - fornisce pareri in materia di privacy al Titolare, ai Responsabili dei trattamenti dati personali e agli Incaricati.

Art. 9

Piano aziendale privacy

1. Il Piano aziendale privacy è adottato dal Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno su proposta del Referente aziendale privacy.
2. Il Piano aziendale privacy indica le azioni in materia di privacy da intraprendere nell'anno di riferimento, la relativa tempistica e i Responsabili competenti.
3. Le azioni in materia di privacy consistono principalmente in attività formative, controlli, misure di sicurezza, procedure.

Art. 10

Interessato

E' "interessato" la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

Art. 11

Diritto dell'interessato di accesso ai dati personali ed altri diritti dell'interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice della Privacy;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Art. 12

Esercizio dei diritti dell'interessato

1. I diritti di cui all'articolo 11 sono esercitati con richiesta rivolta, nelle modalità indicate nell'articolo seguente, all'AAS 5, quale titolare, o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Art. 13

Modalità di esercizio

1. La richiesta rivolta all'AAS 5, quale titolare, o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 11, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all'articolo 11, riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

5. La richiesta di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Art. 14

Riscontro all'interessato

1. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

2. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a) del Codice Privacy, da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

3. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

4. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

5. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

6. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) Codice Privacy non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

7. Il contributo di cui al comma 6 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con [provvedimento di carattere generale](#), che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

8. Il contributo di cui ai commi 6 e 7 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

Art. 15

Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 16

Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7 Codice Privacy;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 Codice Privacy e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili;
- g) il responsabile per il riscontro all'interessato, ove designato.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a

fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *f)*.

Art. 17

Informativa per finalità legate alla cura, alla ricerca scientifica e alla didattica

1. L'AAS 5 si avvale della modalità semplificata relativa all'informativa e al consenso di cui agli artt. 79 e 81 Codice Privacy per finalità legate alla cura, alla ricerca scientifica e alla didattica.
2. L'informativa e il consenso sono formulati in un'unica occasione tramite i moduli predisposti dalla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del primo accesso dell'utente presso l'AAS 5.

Art. 18

Informativa per finalità non legate alla cura, alla ricerca scientifica e alla didattica

1. L'AAS 5 si avvale della modalità semplificata relativa all'informativa di cui all'art. 80 Codice Privacy per finalità non legate alla cura, alla ricerca scientifica e alla didattica.
2. L'informativa è fornita in un'unica occasione tramite i moduli predisposti dai Responsabili nell'ambito della instaurazione del relativo rapporto giuridico (es., contratto individuale di lavoro). Qualora il trattamento abbia ad oggetto dati idonei a rivelare lo stato di salute, l'interessato esprime il relativo consenso tramite la stessa modulistica.
3. L'informativa di cui al comma 2 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi presso le sedi aziendali e pubblicati nei siti Internet e Intranet dell'AAS 5, in particolare per quanto riguarda attività amministrative che non richiedono il consenso degli interessati.

Art. 19

Obblighi di sicurezza

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 20

Misure minime di sicurezza relative a trattamenti con strumenti elettronici

Le misure minime di sicurezza relative a trattamenti con strumenti elettronici indicate nell'allegato B del Codice Privacy sono definite dal Titolare su proposta della S.C. Ingegneria Biomedicale e

Sistema Informatico ovvero dei fornitori dei sistemi informatici nell'ambito della rispettiva competenza.

Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B del codice della privacy, le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Art. 21

Misure minime di sicurezza relative a trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

L'AAS 5 adotta:

- a) una procedura per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- b) una procedura per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 22

Accesso a documenti amministrativi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Art. 23

Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato,

ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 24

Misure per il rispetto dei diritti degli interessati

Procedure organizzative a tutela della riservatezza in ambiente sanitario

1. L'AAS 5 adotta idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

- a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
- b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
- c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
- d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
- e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
- f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
- g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
- h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
- i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

Art. 25

Comunicazione di dati all'interessato

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), Codice Privacy da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato

o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), Codice Privacy. L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

Art. 26

Pubblicazione di provvedimenti

In materia di pubblicazione dei propri provvedimenti l'AAS 5 applica le disposizioni previste dal Provvedimento del Garante sulla Privacy "Linee guida in materia di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" del 15 maggio 2014.

Art. 27

Cartelle cliniche

1. Nei casi in cui l'AAS 5 redige e conserva una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

- a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), Codice Privacy di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 28

Certificato di assistenza al parto

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109 del Codice Privacy.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della

facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

Art. 29

Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario

1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 Codice Privacy anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del Codice Privacy e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

- a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
- b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
- c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
- d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
- e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

Art. 30

Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39 Codice Privacy. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40 Codice Privacy.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 11 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza

modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

Art. 31

Videosorveglianza

1. L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie; devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate.
2. Può accedere alle immagini solo il personale del ruolo sanitario e i famigliari di ricoverati in reparti dove non è loro consentito di recarsi personalmente. Ad essi è consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto.
3. Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse. Le immagini di persone malate non possono essere diffuse su *monitor* collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.
4. Nei casi in cui l'impiego di un sistema di videosorveglianza non sia finalizzato alla cura del paziente, bensì solo a finalità amministrative o di sicurezza (quali, ad esempio, il controllo dell'edificio o di alcuni locali), il titolare deve menzionare tale trattamento nell'atto regolamentare sui dati sensibili da adottare in base al Codice della privacy.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica il provvedimento a carattere generale in materia del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 32

Trattamento dei dati genetici

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del codice della privacy, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.

Art. 33

Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento si rinvia al Codice Privacy.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TECLA DEL DO'

CODICE FISCALE: DLDTCL62T45H816U

DATA FIRMA: 27/05/2016 13:00:39

IMPRONTA: 8E68400F63D1F71BC871879F2629DFD5514E73A39863FE87A7D728C955EA79AD
514E73A39863FE87A7D728C955EA79AD82CF4B6B9E0A59588B36702771C31561
82CF4B6B9E0A59588B36702771C3156115DE2391A649D681CB6161058789C8F8
15DE2391A649D681CB6161058789C8F8A64875401FD331C91B847F76FA305D22

NOME: CARLO FRANCESCUTTI

CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W

DATA FIRMA: 27/05/2016 13:32:38

IMPRONTA: A5594DDA24EF34FF5F08C20C70113526A1BDB121F25EA5170247F0219AA93BAD
A1BDB121F25EA5170247F0219AA93BAD603F19508B6B02CF12C2507F761D9D91
603F19508B6B02CF12C2507F761D9D91BF112CE9645AE864BD7795BFFFBC8A6F
BF112CE9645AE864BD7795BFFFBC8A6F1E219D354BAE42943426C1B5D789FEBA

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 27/05/2016 13:35:45

IMPRONTA: 4BFF8D5FCC5F9C7626C1E82AD321A1E79F9CDF0E65F6B7D88E0057EFB51EF139
9F9CDF0E65F6B7D88E0057EFB51EF139EA254F17AAEC30EFDE4AB489D449C54
EA254F17AAEC30EFDE4AB489D449C5482A0B31E3D5798324B9AED8E705F631A
82A0B31E3D5798324B9AED8E705F631A65C6641E3219B52875852240C23EDDBD

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 27/05/2016 13:37:36

IMPRONTA: D11159329BA143BC17E2C2905D5E628B1E5604FC021F88B3DD91E6A03AD42715
1E5604FC021F88B3DD91E6A03AD427157C8EBC0D8F17BF4A33CAF7AF59B2A12E
7C8EBC0D8F17BF4A33CAF7AF59B2A12E69447DE621BF8BB3C01CDACB0B51D4DE
69447DE621BF8BB3C01CDACB0B51D4DE2E2F07446778D12949DB8D2C54B2F9D4